regolamento di esecuzione dello statuto dell'accademia nazionale di scienze lettere e arti di palermo vigente dal 29.12.1994

1997

regolamento di esecuzione dello statuto dell'accademia nazionale di scienze lettere e arti di palermo vigente dal 29.12.1994

Approvato in prima e in seconda lettura
dalle Assemblee dei Soci Nazionali
nelle riunioni dell'11 e del 25 settembre 1997

1997

REGOLAMENTO
DI ESECUZIONE DEL VIGENTE STATUTO
DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI SCIENZE, LETTERE E ARTI
DI PALERMO

I. - DEI SOCI .

Art. 1

Al fine della nomina di nuovi Soci il Presidente dell'Accademia, due volte l'anno, entro i mesi di novembre e di marzo, inviterà tutti i Soci nazionali a trasmettere entro quindici giorni eventuali proposte per la copertura dei posti di Socio nazionale, di Socio corrispondente e di Socio straniero vacanti in ciascuna sezione, firmate da almeno due Soci nazionali e corredate dall'elenco dei titoli dei candidati e da tutte le informazioni disponibili sulla loro attività. Ciascuna proposta sarà esaminata dal Segretario della classe di appartenenza, il quale la integrerà con una sua relazione.

Nei successivi mesi di dicembre e rispettivamente, di aprile, il Presidente inviterà i Presidenti di ciascuna delle due classi a convocare separatamente, sezione per sezione, i Soci nazionali, per esprimere il gradimento sulla designazione dei candidati.

Nel caso di sezioni formate da un numero di Soci nazionali eguale o inferiore a tre, saranno convocati per partecipare alla votazione i componenti di una sezione affine, tempestivamente prescelta dal Magistrato nell'ambito della stessa classe.

L'Assemblea di ciascuna sezione all'uopo convocata è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione della metà più uno dei Soci nazionali che ne fanno parte. In seconda convocazione l'Assemblea è valida se sono presenti almeno tre Soci.

Le Assemblee di sezione, presiedute dal Presidente di classe, che partecipa al voto solo se egli fa parte della stessa sezione, si esprimeranno a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei presenti.

Le candidature in tal modo definite, saranno, a cura del Presidente della classe, trasmesse al Magistrato accademico, in tempo utile per essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea generale dei Soci nazionali.

I Soci onorari sono proposti all'Assemblea generale dal Magistrato e da almeno cinque Soci nazionali appartenenti a qualsiasi classe.

Art. 2

L'Assemblea generale dei Soci nazionali dovrà essere convocata per la nomina dei nuovi soci due volte all'anno, nei mesi di gennaio e di maggio; voterà a scrutinio segreto e, una volta convocata, potrà, se necessario, continuare i lavori anche oltre il termine del mese.

Art. 3

I nuovi Soci dovranno fare pervenire copia di tutte le loro pubblicazioni alla Biblioteca dell'Accademia.

Art. 4

Il Socio che viene iscritto nella categoria degli emeriti a norma dell'art. 8 dello Statuto, continua ad afferire in soprannumero alla sezione di appartenenza; la sua nuova posizione comporta nella sezione stessa la vacanza di un posto che può essere coperto seguendo le normali procedure.

La delibera di decadenza dei Soci prevista dall'art. 9 dello Statuto, è presa a maggioranza assoluta, su conforme proposta del Magistrato, che documenti la mancanza di giustificati motivi per le assenze.

II. - DEL MAGISTRATO

Art. 5

Il Magistrato si riunisce di regola una volta al mese per deliberare su tutte le questioni di ordinaria amministrazione, fatti salvi i poteri riservati al Presidente e indicati nel successivo art. 6 del presente Regolamento; nell'esame del bilancio preventivo, predisposto dal Cancelliere e controllato dal Tesoriere, vi apporta, occorrendo, le modifiche ritenute necessarie nel rispetto dello Statuto e del Regolamento.

In riunioni apposite, esamina le proposte di nomina dei nuovi Soci prima di sottoporle all'approvazione definitiva dell'Assemblea.

Art. 6

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Magistrato, rappresenta l'Accademia in qualsiasi circostanza, sottoscrive i diplomi, i mandati di pagamento, i processi verbali delle sedute, la corrispondenza d'ufficio, i bandi di concorso e, nei casi urgenti, prende tutte quelle determinazioni che ritiene opportune nell'interesse dell'Accademia, salvo a riferirne in seguito al Magistrato e all'Assemblea.

Nella prima adunanza di ogni sessione espone il rendiconto dell'attività scientifica e dello stato amministrativo relativo all'anno precedente.

Art.7

Quando, prima del termine ordinario, si verifichi la vacanza di una carica tra i componenti del Magistrato, l'Assemblea dei Soci nazionali dovrà essere convocata nel più breve tempo possibile per la sua copertura. Il Socio nominato o eletto in sostituzione rimane in carica fino alla data in cui sarebbe scaduto il mandato del Socio che è stato sostituito.

Art. 8

Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 23 dello Statuto, a parità di anzianità di nomina a Socio nazionale, si considera più anziano il Vice-Presidente più anziano di età.

III. - DELLE ASSEMBLEE

Art. 9

Le adunanze sono indette mediante invito scritto, a firma del Presidente, inviato a ciascun Socio e spedito con lettera ordinaria.

Esse possono essere ordinarie e straordinarie. Le adunanze ordinarie saranno tenute nei locali dell'Accademia almeno una volta al mese durante la sessione accademica. Due di esse saranno destinate alla nomina di nuovi Soci, a norma dell'art. 7 dello Statuto.

All'inizio di ogni anno accademico il Magistrato compilerà un calendario delle sedute ordinarie della sessione e lo comunicherà ai Soci.

Le adunanze straordinarie potranno essere convocate in ogni tempo, per giustificato motivo, a giudizio del Presidente.

Per comunicazioni strettamente scientifiche ciascuna classe si riunisce separatamente, su invito del Presidente di classe, alle scadenze previste dal calendario approvato all'inizio dell'anno accademico.

Art. 10

L'intervento dei Soci alle adunanze dovrà risultare dal foglio di presenza, che ciascuno firmerà e che sarà vistato e conservato, alla fine della seduta, dal Segretario Generale.

Art. 11

In apertura di ciascuna seduta, il Segretario leggerà il processo verbale della precedente adunanza, generale o di classe, e lo sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea.

Nell'ultima seduta della sessione accademica il verbale potrà essere approvato seduta stante.

Art. 12

L'autore, o per lui il presentatore, di una memoria della quale viene chiesta l'accettazione, dovrà consegnare alla Segreteria generale, entro e non oltre il 27 dei mesi compresi tra dicembre e maggio di ogni anno accademico, il testo definitivo redatto secondo le istruzioni approvate nel 1989 e depositate presso la Segreteria generale, che le fornirà a chi ne farà richiesta.

Se accettata, ciascuna memoria verrà inserita, per essere illustrata, nella prima seduta ordinaria prevista nel calendario di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 13

Ogni lettura o comunicazione non dovrà di regola avere durata superiore a quindici minuti. Il Presidente della seduta, ove lo creda, potrà invitare il relatore a riassumere il lavoro.

Qualora si tratti di memoria, comunicazione o nota che debba obbligatoriamente impegnare un tempo superiore al normale, il presentatore dovrà farne specifica richiesta al Presidente della classe, il quale avrà facoltà di ammetterla, eventualmente dedicandole un'adunanza apposita.

Art. 14

Alle sedute dell'Accademia i Soci nazionali possono presentare memorie, comunicazioni e note personali e anche di non Soci, previa comunicazione al Presidente e approvazione da parte del medesimo, che ne disporrà l'inserimento nell'ordine del giorno delle sedute. Ove il Socio presentatore non ritenga di intervenire personalmente, potrà rimettere al Magistrato i lavori presentati accompagnandoli con una relazione scritta; il suo nome dovrà comunque essere sempre indicato nella pubblicazione del lavoro.

In ogni caso l'Autore potrà essere ammesso a leggere e svolgere il suo lavoro, previa approvazione del Presidente.

I Soci non residenti a Palermo possono delegare a presentare le loro comunicazioni un altro Socio residente a Palermo.

IV. - DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 15

L'ufficio di Segreteria è affidato al Segretario Generale, nominato come stabilito dall'art. 18 dello Statuto, assistito da un Cancelliere, che svolge le mansioni esecutive della segreteria e coadiuva il Segretario Generale nella tenuta della corrispondenza, dei verbali, dell'archivio e di quant'altro dal Segretario stesso sarà ritenuto necessario, al fine del regolare andamento di tutti i servizi dell'Accademia.

Art. 16

I Revisori dei conti vengono nominati a norma dell'art. 34 dello Statuto. Nel procedere alla nomina l'Assemblea dei Soci nazionali potrà contestualmente stabilire che essa sarà valida per tre anni finanziari consecutivi.

V. - DELLE PUBBLICAZIONI

Art. 17

La redazione e pubblicazione del Bollettino e degli Atti sono affidate al Segretario generale, sotto la direzione del Presidente.

Il Presidente dell'Accademia, inteso il magistrato, decide sulla pubblicazione dei lavori da includere negli Atti e sull'ordine di essi.

Nel caso di lavori troppo estesi e costosi, il Presidente può disporre che la pubblicazione sia ridotta, oppure invitare l'Autore a concorrere alle spese.

Spetta al Magistrato di determinare il numero degli estratti gratuiti da fornire agli Autori.

Art. 18

Il Segretario Generale curerà la distribuzione ai Soci, del Bollettino e degli Atti, i cambi e le eventuali cessioni a pagamento.

Il Bollettino sarà spedito a tutti i Soci.

I volumi degli Atti saranno spediti ai Soci della classe cui si riferiscono i lavori in essi contenuti; i Soci nazionali però, a richiesta, potranno avere anche copia della serie degli Atti contenenti i lavori dell'altra classe.

Bollettino e Atti saranno inoltre spediti a tutte le altre Accademie e a quegli Enti culturali che il Magistrato determinerà.

Art. 19

L'Accademia può farsi promotrice di pubblicazioni straordinarie su argomenti di particolare valore scientifico o letterario, in seguito a decisione presa di volta in volta dal Magistrato.

VI. - DELLA BIBLIOTECA

Art. 20

La gestione della Biblioteca è affidata a un Bibliotecario, sotto la direzione del Presidente.

Il Bibliotecario cura l'acquisto dei libri, entro la disponibilità dei fondi assegnati in bilancio, controlla il cambio degli Atti dell'Accademia con quelli di altre Accademie o Istituti culturali, attende alla compilazione e alla tenuta dell'inventario e dello schedario, disciplina l'accesso e la frequenza nei locali della Biblioteca, nonché il prestito dei libri, secondo quanto disposto nei successivi artt. 21 e 22.

Art. 21

Alla Biblioteca possono accedere, oltre ai Soci dell'Accademia, le persone fornite di particolare permesso temporaneo rilasciato di volta in volta dal Presidente o dal Segretario Generale.

Art. 22

Il prestito dei libri a domicilio è consentito soltanto ai Soci, previa autorizzazione rilasciata, di volta in volta, dal Presidente o dal Segretario Generale. Per espressa volontà dei donatori sono escluse dal prestito a domicilio tutte le opere che fanno parte della Biblioteca filosofica "Amato Pojero" e quelle della Biblioteca "Favara-Tiby".

VII. - DEI CONCORSI

Art. 23

I premi, messi a concorso a norma dell'art. 41 dello Statuto, saranno conferiti in base agli Statuti e ai Regolamenti delle singole Fondazioni amministrate dall'Accademia.

Art. 24

Le deliberazioni prese dal Magistrato e dall'Accademia circa l'assegnazione dei premi in seguito alle relazioni delle Commissioni esaminatrici, sono inappellabili.

Art. 25

I premi assegnati saranno conferiti solennemente ai vincitori, ogni anno, nella seduta inaugurale dell'anno accademico.

Il sottoscritto nella qualità, dichiara che il Regolamento sopratrascritto è stato approvato definitivamente, dopo la prima e la seconda lettura, effettuate dalle Assemblee dei Soci nazionali dell'Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Palermo che si sono riunite in data 11 e 25 settembre 1997.

Palermo 26 settembre 1997

Il Presidente
P. Li Voti